



Città di Matelica

Provincia di Macerata

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO E D'UFFICIO DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.6 DEL 02-03-2019

Il Segretario Comunale
DR. VALENTINI ALESSANDRO

Matelica, li 08-04-2019

CODICE ISTAT 43024

Oggetto	ESAME ED APPROVAZIONE DI MODIFICHE ED EMENDAMENTI
:	AL REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA URBANA, RURALE
	E ZOOFILA .-

L'anno duemiladiciannove il giorno due del mese di marzo alle ore 10:00 si è riunito il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in adunanza Straordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica.

Dei seguenti componenti il Consiglio Comunale:

DELPRIORI ALESSANDRO	P	PENNESI CINZIA	P
RUGGERI ANNA GRAZIA	A	SORCI SARA	P
CASONI ALESSANDRO	P	FERRACUTI MARCO	P
MONTESI MASSIMO	A	SPARVOLI PAOLO	P
POTENTINI ROBERTO	P	BALDINI MASSIMO	P
VALERIANI PIETRO	A	BOLDRINI FRANCESCA	P
MOSCIATTI FILIPPO	P	MONTEMEZZO EGIDIO	P
DE LEO PIETRO	A	MORI LEONARDO	P
MEDICI MARIA LAURA	P		

ne risultano presenti n. 13 e assenti n. 4.

Assume la presidenza il Signor MEDICI MARIA LAURA in qualità di PRESIDENTE assistito dal SEGRETARIO COMUNALE Signor DR. VALENTINI ALESSANDRO.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei Signori:

**IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL SETTORE
COMANDANTE POLIZIA LOCALE**

Vista la **DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.15 del 07-04-2014**, avente oggetto: **"DISCUSSIONE ED APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA, ZOOFILA E RURALE.-"** con la quale si è stabilito:

- di approvare nella sua interezza il Regolamento Comunale di Polizia Urbana, Zoofila e Rurale, come riportato nell' ALLEGATO A che si compone di n. 83 articoli ;
- di abrogare , dal momento dell'entrata in vigore del nuovo regolamento :il Regolamento Comunale di Polizia Urbana approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 del 09/07/1963 ed il Regolamento Comunale di Polizia Rurale approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 52 del 22/10/1955;
- di considerare abrogate, dal momento di entrata in vigore del presente regolamento , tutte le ordinanze sindacali regolanti comportamenti, ambiti e rapporti oggi disciplinati con il nuovo Regolamento Comunale di Polizia Urbana, Zoofila e Rurale approvato e con esso incompatibili;

Vista la **DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 43 del 05-09-2014**, avente oggetto: **"ESAME , APPROVAZIONE ED INTEGRAZIONE MODIFICHE AL VIGENTE REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA, ZOOFILA E RURALE."**, con la quale si è stabilito:

- di approvare la seguente modifica degli artt. 12, 35 e 40 del REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA, ZOOFILA E RURALE approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 07/04/2014

Vista la **DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 40 del 20-06-2016**, avente oggetto: **"MODIFICA, STRALCIO E PARZIALE ABROGAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA URBANA, RURALE E ZOOFILA .-"** con la quale si è stabilito di

- di modificare per abrogazione parziale il REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA URBANA, RURALE E ZOOFILA, nella parte relativa agli art. 42 fino all'art. 51, relativamente alle norme di polizia zoofila, in quanto gli ambiti e rapporti sono oggi disciplinati con il nuovo Regolamento Comunale sulla Tutela degli Animali , in fase di approvazione, e con esso incompatibili;

Vista la **DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 70 del 14-12-2016**, avente oggetto: **"ESAME, DISCUSSIONE ED APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE SULLA TUTELA DEGLI ANIMALI."**, con la quale si è stabilito:

- **di approvare** nella sua interezza il Regolamento Comunale sulla Tutela degli Animali, come riportato nell'ALLEGATO A ;
- **di richiamare** e fare salva, la Delibera di Giunta Municipale n. 44 del 10/03/2014, immediatamente esecutiva con la quale , tra l'altro:
 - si stabiliva che l'importo sanzione amministrativa pecuniaria, per violazione alle norme del regolamento, è pari al doppio del minimo, in misura fissa, secondo le modalità indicate nel processo verbale di accertamento;
 - si stabiliva che l'importo sanzione amministrativa pecuniaria, per violazione all'ordine o ordinanza per l'applicazione delle sanzioni accessorie, è pari al minimo edittale, in misura fissa, secondo le modalità indicate nell'ordinanza.
 - si individuava il Responsabile del Settore- Comandante della Locale e si attribuiva allo stesso il potere di ordinanza per l'applicazione delle sanzioni accessorie di natura interdittiva di cessare immediatamente l'attività vietata, ovvero di ripristinare lo stato dei luoghi ex-ante, ovvero che dispone in merito alle esigenze pubbliche da soddisfare nella circostanza
 - si individuava il Responsabile del Settore - Comandante della Locale si attribuiva allo stesso i poteri dell'autorità competenze ex legge n. 689/1981;

- di considerare abrogate tutte le ordinanze sindacali regolanti comportamenti, ambiti e rapporti oggi disciplinati con il nuovo Regolamento Comunale sulla tutela degli animali approvato e con esso incompatibili;

VISTA la MOZIONE del **Consigliere Comunale CASONI A.** presentata, discussa, emendata nella seduta del CONSIGLIO COMUNALE del 29/11/2018 ed approvata con la DELIBERAZIONE n. 54 , in corso di pubblicazione ed avente oggetto: **"IMMISSIONI DI CATTIVI ODORI RICONDUCEBILI AD ATTIVITA' AGRICOLE E/O ALLEVAMENTI -SOLUZIONI FINALIZZATE AD UN BILANCIAMENTO TRA IL DIRITTO ALLA PRODUZIONE ED IL DIRITTO AL GODIMENTO DELL'AMBIENTE "**

Atteso che la predetta mozione era del seguente tenore:

"..... in loc. Casette San Domenico, specialmente nelle ore serali, notturne o in quelle primissime del mattino, in date variabili e comunque con regolarità durante l'intero arco dell'anno, si percepiscono forti odori provenienti da non meglio individuati allevamenti di animali (probabilmente allevamenti avicoli).

Tali immissioni sono fortissime, così da costringere gli abitanti della zona a richiudere le finestre oppure a ritirare i panni stesi (i cattivi odori infatti entrano nelle case e si fissano sugli indumenti), così limitando il diritto dei residenti a godere appieno delle loro proprietà anche in periodo estivo.

Lo scorso anno inoltre, in piena estate, la popolazione avvertì in tutta la città un forte odore, apparentemente riconducibile a letame o a concimi, che tra l'altro in quella particolare situazione di calura provocò un enorme disagio e vibranti proteste indirizzate alla Pubblica Amministrazione, che viene correttamente identificata come destinataria delle prime istanze di soluzione dei problemi.

In quei momenti dette situazioni – in zone residenziali e non agricole (quindi compatibili con tali disagi per preminenti ragioni di produzione) – non rendono decenti le condizioni di vita dei residenti e sicuramente insalubre l'ambiente; il non potere aprire le finestre per determinate ore, il non poter cenare fuori, il dormire con l'olezzo che invade la casa, non è cosa piacevole e viola i principi costituzionali a tutela della salute (intesa come benessere) e della proprietà privata.

In giurisprudenza (v. Corte di Cassazione, Sezione 3 civile Sentenza 11.04.2006, n.8420) si riviene come tali problematiche siano state adeguatamente esaminate, così che i tribunali, interpretando l'art. 844 cod. Civ., hanno ordinato l'immediata cessazione di allevamenti di animali, in quanto dette attività commerciali, ancorché preventivamente iniziate, erano proseguite senza che venisse approntato alcun idoneo accorgimento tale da impedire la propagazione di persistenti esalazioni maleodoranti nel fondo limitrofo (v. Inoltre <http://www.comune.matera.it/dal-comune-int/item/937-emissioni-di-fiumi-e-odori-ordinanza-del-sindaco>; <http://www.abruzzoindependent.it/news/Nuova-ordinanza-di-stop-per-il-sansificio-Cattivi-odori-insopportabili-su-Pescara/18029.htm>).

Le corti hanno ritenuto necessario il contemperamento degli interessi tra le esigenze della produzione e le ragioni della proprietà, previsto dalla norma sulle immissioni. Tali interessi devono tener conto, in una lettura costituzionalmente orientata della norma, della esigenza di privilegiare l'utilizzo dei fondi che sia maggiormente compatibile con il diritto costituzionalmente garantito alla salute. Si afferma quindi la legittimità della statuizione del giudice di merito preclusiva della prosecuzione di un'attività di allevamento di pollame, pur preesistente rispetto alla edificazione sul fondo vicino, ma sostanzialmente nociva alla salute dei suoi abitanti e proseguita senza adottare alcuna cautela idonea ad evitare o limitare la propagazione di persistenti esalazioni maleodoranti nel fondo limitrofo (cfr. Cass. 3 Febbraio 1999 n.915, Cass. 4 aprile 2001 n.4963). Pres. Sabatini F.; Rel. Petti G.B.; Imp. Zeppilli CORTE DI CASSAZIONE Civile, Sez. III, 11/04/2006 (C.c. 08/02/2006), Sentenza n.8420).

Appurate le situazioni sopra descritte, le Amministrazioni comunali – anche ispirandosi in via analogica agli insegnamenti giurisprudenziali sopra descritti – ben possono intervenire con propri strumenti (es. Ordinanze) finalizzati all'eliminazione di disagi e rischi per i cittadini (ad es. Implementazione di filtri adeguati, o altre soluzioni tecniche, per bilanciare il diritto alla produzione con il diritto a vivere in ambiente salubre).

Infatti, sempre alla giurisprudenza, si ricava il principio secondo cui l'esistenza di una apposita disciplina che regoli, in via ordinaria, determinate situazioni non preclude, l'esercizio del potere di ordinanza contingibile ed urgente – nella specie, quello previsto dall'art. 50, comma 5, del D.L. 18 agosto 2000 n.267 (Testo Unico sull'ordinamento degli enti locali) per le ipotesi di emergenze sanitarie e di igiene pubblica, espressamente richiamato nel provvedimento impugnato – quando la necessità di provvedere con efficacia ed immediatezza a tutela del bene pubblico dalla legge indicato sia tanto urgente da non consentire il tempestivo utilizzo dei rimedi ordinari offerti dall'ordinamento, v. Pres. Elefante – Est. Allegretta – AZIEND AGRICOLA DEL LAGO s.r.l. (avv.ti Bellinzi e Della Fontana) c. Comune di Saludecio (avv.ti Santoro e De Cono) (Conferma Tribunale Amministrativo Regionale per l' Emilia Romagna, Bologna, Sezione II, sentenza n.1116 del 3 Dicembre 2001). CONSIGLIO DI STATO Sez. V, 15 aprile 2004 (Cc 2 Dicembre 2003), Sentenza n.2144.

Ed ancora, in tema di inquinamento, non sussiste, la violazione dell'art.217 R.D. 27 luglio 1934 n.1265 e dei principi in materia di ordinanze contingibili ed urgenti. Nella specie, il Sindaco, su proposta dell'Agenzia Regionale Prevenzione ed Ambiente, ha disposto legittimamente il fermo dell'attività produttiva dello stabilimento, fino alla messa a regime delle modifiche strutturali ed impiantistiche indicate nell'ordinanza, v. Pres. Elefante – Est. Allegretta – AZIEND AGRICOLA DEL LAGO s.r.l. (avv.ti Bellinzi e Della Fontana) c. Comune di Saludecio (avv.ti Santoro e De Cono) (Conferma Tribunale Amministrativo Regionale per l' Emilia Romagna, Bologna, Sezione

II, sentenza n.1116 del 3 Dicembre 2001). CONSIGLIO DI STATO Sez. V, 15 aprile 2004 (Cc 2 Dicembre 2003), Sentenza n.2144.

Ancora il Consiglio di Stato richiamando una precedente pronuncia di altra Sesione (Sezione V,27 Dicembre 2013, n.6264), ha chiarito che, in generale, l'allevamento di animali è considerato del T.U.LL.SS. come industria insalubre di prima classe e, quindi, deve essere comunque isolato nelle campagne e tenuto lontano da abitazioni. "Né deve trarre in inganno l'espressione "industria", al quale fa riferimento il T.U.LL.SS., essendo ben noto che, nel linguaggio legislativo degli anni '30 del secolo scorso, il termine "industrie", in aderenza, del resto, alla sua radice etimologica latina, significasse semplicemente attività," non necessariamente contraddistinta da modalità intensive od organizzative di sfruttamento tali da integrarne il carattere industriale". Il Collegio ha quindi concluso che, nel caso di ordinanza sindacale con la quale si ingiunge l'allontanamento dalc entro abitato di una industria insalubre di prima classe, non deve essere data alcuna dimostrazione che si tratti di attività nociva per la salute pubblica e ciò proprio perchè la qualificazione come industria insalubre di prima classe è in re ipsa, nella stessa attività esercitata.

A conclusione dell'odierno ragionamento, il sottoscritto non sta sostenendo che le attività che provocano le innegabili immissioni siano illecite; ma esse sono certamente fastidiose e tali da non assicurare il pieno benessere alla popolazione che le subisce.

Per di più, se la Città di Matelica (che si fregia tra l'altro "Spiga Verde") punta così tanto e come è giusto che sia su programmi turistici e culturali importanti, pare del tutto doveroso contemperare le ragioni della produzione con quelle del benessere dei cittadini residenti e dei visitatori.

L'obiettivo può essere raggiunto, a parere del sottoscritto consigliere, previa modifica/integrazione del "Regolamento di Polizia urbana,zoofila e rurale", come da impegno che meglio qui di seguito si descriverà; in questa maniera, qualora da taluni non venissero adottate le prescrizioni della Pubblica Amministrazione Locale, ben più agevole ed efficace risulterebbe l'adozione dello strumento dell'ordinanza, che per la sua natura contingibile ed urgente meglio vedrebbe garantito il proprio campo d'azione.

Tutto quanto premesso, il sottoscritto Consigliere Comunale impegna l'Amministrazione:

1) a modificare/integrare il "Regolamento di Polizia urbana,zoofila e rurale" affinché siano previste norma finalizzate alla disciplina dell'abbattimento delle immissioni di odori con provenienza da allevamenti agricoli e/o avicoli, previo utilizzo di filtri e/o di altre tecniche idonee allo scopo;

2) se ritenuto necessario, per il raggiungimento del fine che precede, a richiedere la consulenza di professionisti e/o enti capaci di fornire suggerimenti di natura specialistica.

Vista la DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 54 del 29/112018 , avente oggetto: “MOZIONE PRESENTATA DAL CONSIGLIERE CASONI AVENTE AD OGGETTO: "IMMISSIONI DI CATTIVI ODORI RICONDUCEBILI AD ATTIVITA' AGRICOLE E/O ALLEVAMENTI -SOLUZIONI FINALIZZATE AD UN BILANCIAMENTO TRA IL DIRITTO ALLA PRODUZIONE ED IL DIRITTO AL GODIMENTO DELL'AMBIENTE “ con la quale si è stabilito di aderire alla relativa mozione e di approvare il seguente emendamento alla mozione presentata dal Consigliere Casoni , il punto 1) viene così modificato: “modificare e integrare il regolamento di polizia urbana, zoofila e rurale affinché siano previste nome finalizzate alla disciplina dell'abbattimento delle emissioni di odori con provenienza di allevamenti agricoli e/o ovicoli, con tecniche idonee anche di concerto con l'associazione di settore”. Il punto n. 2) viene stralciato.

Vista l'ulteriore necessità di emendare l'attuale stesura del Regolamento Comunale di Polizia Urbana, Rurale e Zoofila, al fine di:

- a) graduare sanzioni nei casi di violazione dell'art. 10 in materia di violazione per conferimenti irregolari di rifiuti,
- b) introdurre norme PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ RUMOROSE TEMPORANEE E DI MANIFESTAZIONI IN LUOGO PUBBLICO O APERTO AL PUBBLICO AI SENSI DELLA L.R. 28/2001, completando la disciplina dell'art. 20 ;
- c) inserire norme di compendio nel settore commercio, emendando l'art. 35, nel senso di consentire la cessione per vendita dei beni alimentari all'interno dei Pubblici Esercizi;

Atteso che il Cons. Casoni ha fornito indicazioni e contributi per la stesura dei nuovi articoli 24

(DISCIPLINA SANITARIA DELLA ATTIVITÀ PRODUTTIVE) e ART.24/BIS (ATTIVITÀ DI ALLEVAMENTO_ IMISSIONI ODORI_ LIMITAZIONI E PRESCRIZIONI)20 e 24/bis relativa a

Visti i decreti sindacali n. 48/2018 e n. 49/2018 con i quali sono state attribuite le funzioni previste dall'art. 107 del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000;

PROPONE

1.

di considerare la premessa parte integrante del presente deliberato, da intendersi qui per trascritta e ripetuta;

2.

Abrogare e sostituire riformulando l'art. 10 del REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA URBANA, RURALE E ZOOFILIA con la seguente stesura

Articolo 10_ GESTIONE DEI RIFIUTI

I rifiuti solidi urbani e loro assimilati, sono conferiti per le UTENZE DOMESTICHE (famiglie ed altre unità civili) e per le UTENZE NON DOMESTICHE con il metodo "porta-a-porta" come disciplinato dalle modalità e dalla Carta Servizi del COSMARI

Per le UTENZE DOMESTICHE, di norma, debbono essere raccolti in appositi sacchi chiusi connotati dalle caratteristiche fisiche e chimiche prescritte per il tipo di rifiuto da conferire.

L'autorità comunale, con propria ordinanza, ha disciplinato il sistema nel seguente modo

DEFINIZIONI

RIFIUTI INDIFFERENZIATI: (può essere introdotto tutto quello che non è differenziabile). Da conferire utilizzando il **SACCHETTO GIALLO**, da posizionare in prossimità dell'uscio ovvero sul confine esterno delle proprietà o recinzione delle abitazioni, secondo il calendario che segue.

MULTIMATERIALE: (può essere introdotto plastica, bottiglie, flaconi, dispensatori, confezioni rigide e vaschette per alimenti in genere, buste e sacchetti. Lattine e barattolame metallico. Non può essere introdotto: oggetti in plastica quali piatti, bicchieri, posate, giocattoli, custodie per cd e dvd, articoli casalinghi.) Da conferire utilizzando il **SACCHETTO BLU**, da posizionare in prossimità dell'uscio ovvero sul confine esterno delle proprietà o recinzione delle abitazioni, secondo il calendario che segue. I materiali devono essere ridotti di volume.

CARTA: (può essere introdotto: carta pulita, cartone, cartoncini di ogni genere ridotti e ben piegati, giornali e riviste, tetrapak e materiale similare poliaccoppiato in prevalenza carta. Non può essere introdotto: carta sporca, materiale organico e quant'altro non di carta.) . Da conferire utilizzando il **SACCHETTO DI CARTA fornito dal COSMARI**, ovvero altro sacco o scatola di carta purchè ben legati e compatti, da posizionare in prossimità dell'uscio ovvero sul confine esterno delle proprietà o recinzione delle abitazioni, secondo calendario che segue. I materiali devono essere ridotti di volume.

RIFIUTI ORGANICI: (possono essere introdotti: Scarti di cibo, piccoli quantitativi di verde e tutto ciò che è degradabile)

Utilizzando gli appositi sacchetti di mater-bi da conferire nei **BIDONI STRADALI DI COLORE MARRONE** recanti le relative scritte, senza limitazione di giorno.

VETRO: (possono essere introdotte: bottiglie, barattoli in vetro (senza coperchio), bicchieri in vetro)

da conferire nei **BIDONI STRADALI DI COLORE VERDE** recanti le relative scritte, senza limitazione di giorno.

PANNOLINI: (possono essere introdotti: pannoloni e pannolini di ogni genere, opportunamente inseriti in sacchetti) da conferire in sacchetti di qualsiasi genere(con esclusione del sacchetto giallo) nei **BIDONI STRADALI DI COLORE GIALLO** recanti le relative scritte, senza limitazione giorno;

OBBLIGHI E DIVIETI (UTENZE DOMESTICHE)

1. è fatto **OBBLIGO** di provvedere nelle zone del Centro Storico, nei quartieri di Regina Pacis, San Rocco, Manozzini, Casette San Domenico, Braccano Esterna e Piane, ovvero ove è possibile il passaggio e l'inversione di marcia dei camion del COSMARI/SINTEGRA, ovvero nelle zone servite dal servizio "porta-a-porta", allo smaltimento e conferimento dei propri rifiuti domestici esclusivamente tramite il servizio di raccolta differenziata denominato "Porta a Porta".

2. è fatto **DIVIETO**, sulle zone del territorio Comunale interessato dal Sistema di raccolta differenziata con conferimento "Porta a Porta", indicate al punto precedente di:

a) Abbandonare i rifiuti prodotti, per la successiva raccolta, se non con le modalità "porta a porta" previste dal sistema stesso e con il seguente calendario:

ORARIO DI CONFERIMENTO dalle ore 7,00 alle 8,30

- Lunedì: RSU-Sacchetto GIALLO;
 - Martedì: CARTA-CARTONE-Sacchetto di CARTA
 - Mercoledì: MULTIMATERIALE-Sacchetto BLU;
 - Giovedì: nessun conferimento di rifiuti differenziati " PORTA A PORTA"
 - Venerdì: nessun conferimento di rifiuti differenziati " PORTA A PORTA"
 - Sabato: MULTIMATERIALE-Sacchetto BLU;
 - Domenica: nessun conferimento di rifiuti differenziati " PORTA A PORTA"
- b) Utilizzare qualsiasi tipo di sacchetto diverso da quelli previsti nel programma di raccolta "porta a porta" : sacchetto giallo Rifiuti solidi Urbani, sacchetto blu Multimateriale;
- c) Rovistare nei sacchetti in attesa o nei cassonetti predisposti per la raccolta "porta a porta";
- d) Collocare i sacchetti predisposti per la raccolta "porta a porta" in posizione diversa da quella prevista (primo punto utile fuori dall'ingresso della proprietà privata, sulla pubblica strada, ove il veicolo-camion del COSMARI possono passare e/o invertire la marcia);
- e) Abbandonare rifiuti urbani sfusi e/o liquidi, speciali, pericolosi o ingombranti nelle vicinanze dei sacchetti depositati in attesa di raccolta o nei punti di conferimento (ceste di raccolta con palina segnaletica) e nelle vicinanze degli stessi;
- f) Spostare i sacchetti predisposti per la raccolta "porta a porta" e già depositati in attesa della raccolta dal luogo oggetto di deposito;
- g) Spostare i cassonetti ed i contenitori dal luogo e dalla posizione loro assegnata dal personale che si occupa del servizio di raccolta differenziata "porta a porta";
- h) Lasciare i cassonetti personali di attività lungo aree o vie pubbliche e comunque fuori dagli orari stabiliti;

3. è fatto DIVIETO in tutto il territorio Comunale lasciare abbandonati i sacchetti blu , gialli e di carta, conferiti per la raccolta differenziata "porta a porta" che per qualsiasi ragione rimangano sulla pubblica via oltre il giro di raccolta e in tutti gli altri casi di mancata raccolta . Nelle predetta circostanza è fatto d'obbligo di ritirarli nella proprietà privata o condominiale, e di conferirli nel primo giorno utile successivo o alternativamente presso il Centro di Raccolta Comunale (cd " l'isola ecologica") nell'orario di apertura al pubblico.

4. è fatto DIVIETO, nelle zone del territorio Comunale non servite dal Sistema di raccolta differenziata con conferimento "Porta a Porta" (per esclusione rispetto ai punti precedenti) di abbandonare i rifiuti prodotti, per la successiva raccolta, se non nei punti di conferimento (ceste di raccolta con palina segnaletica) per la raccolta "Porta a Porta" previsti per la zona di campagna e posti all'inizio della frazione accanto alla strada di passaggio in giorni ed orari diversi da quelli disposti nel calendario di cui al punto precedente con estensione oraria fino alle ore 10,00. Nelle predette zone valgono le limitazioni di cui al punto precedente.

5. è fatto OBBLIGO in tutto il territorio Comunale di conferire la frazione ORGANICO/UMIDO solo utilizzando i sacchetti in Mater-Bi e negli appositi cassonetti stradali di colore MARRONE. Il conferimento potrà avvenire tutti i giorni della settimana ;

6. è fatto OBBLIGO in tutto il territorio Comunale di conferire il VETRO negli appositi cassonetti stradali di colore VERDE. Il conferimento potrà avvenire tutti i giorni della settimana.-

7. è fatto OBBLIGO in tutto il territorio Comunale di conferire PANNOLINI-ASSORBENTI VARI negli appositi cassonetti stradali di colore GIALLO. Il conferimento potrà avvenire tutti i giorni della settimana .-

8. è fatto DIVIETO in tutto il territorio Comunale lasciare abbandonati e/o depositare accanto ai cassonetti stradali ove esistenti o comunque in altre aree pubbliche o private, qualsiasi altro tipo di rifiuto urbano sfuso e/o liquido, speciale, pericoloso od ingombranti, tipologicamente incompatibile con la destinazione specifica del cassonetto all'uso previsto;

OBBLIGHI E DIVIETI (UTENZE NON DOMESTICHE)

LE UTENZE NON DOMESTICHE POSSONO

- a) quando le quantità sono modiche e lo consentono conferire i rifiuti secondo le stesse regole valide per le utenze domestiche come sopra indicato;
- b) Nel caso in cui le quantità prodotte siano superiori alla capienza dei sacchetti che sono forniti all'utenza, possono essere utilizzati sacchetti propri, di maggiori dimensioni (ad esempio sacchetti trasparenti) o segnalando la tipologia di rifiuto contenuto per facilitare il riconoscimento da parte degli operatori addetti al servizio di raccolta, ovvero attraverso cassonetti/contenitori dedicati messi a disposizione in comodato gratuito all'azienda e forniti dal COSMARI da posizionare in prossimità dell'ingresso o sul confine esterno delle proprietà o recinzione delle attività, dalle ore 07.00 alle ore 08.30, ovvero altri orari concordati.

CARTONI DA IMBALLAGGIO

E' fatto OBBLIGO in tutto il territorio comunale conferire i CARTONI DA IMBALLAGGIO secondo il seguente calendario e modalità:

- a) LUNEDI mattina dalle 8,00 alle 13,00
- b) MERCOLEDI e VENERDI dopo le 20,00 e fino alle ore 7,00 del giorno successivo
- c) per le utenze non domestiche allocando il materiale in prossimità dell'ingresso o sul confine esterno delle proprietà o recinzione delle attività ;
- d) per le utenze domestiche conferendo il materiale presso Centro di Raccolta Comunale (cd " l'isola ecologica") sito in Loc. Cavalieri, ovvero conferendo il materiale nei giorni previsti per CARTA/CARTONE
- e) sempre in maniera ben compatta, ovvero legati e schiacciati ed eliminando le parti in plastica, polistirolo e nastri adesivi;

CASSONETTI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE O COSIDDETTE GRANDI UTENZE (ESERCIZI COMMERCIALI, UTENZE PRODUTTIVE, ECC,)

I cassonetti/contenitori dedicati messi a disposizione in comodato gratuito all'azienda e forniti dal COSMARI per le utenze non domestiche, sono assegnati all'utenza in argomento a condizione che gli stessi siano collocati in locali o aree di proprietà, con esclusione di ogni posizionamento su strade o vie pubbliche.

I medesimi dovranno essere gestiti dalla stessa utenza, che provvederà alla loro pulizia, al loro corretto uso in relazione ai rifiuti a cui sono destinati ed alla loro custodia.

I contenitori non possono stazionare sulla pubblica via se non negli orari di raccolta, per il resto del periodo essi debbono essere collocati su aree di proprietà delle attività affidatarie e collocati, a cura delle stesse, all'esterno sulla pubblica area solo in concomitanza con il periodo di raccolta previsto per quella tipologia di rifiuto. Subito dopo dovranno essere ritirati da parte delle stesse attività affidatarie e riportati nelle aree di pertinenza.

Nel caso in cui la raccolta preveda l'accesso ad aree private da parte di mezzi od operatori del servizio di raccolta, l'azienda dovrà rilasciare l'autorizzazione all'accesso, sollevando la ditta incaricata da ogni responsabilità.

E' fatto DIVIETO lasciare i cassonetti personali di attività non domestiche lungo aree o vie pubbliche e comunque fuori dagli orari stabiliti.

Il Responsabile del Servizio, sentita l'Amministrazione Comunale, potrà consentire a talune attività private di posizionare i propri contenitori su area pubblica nei casi in cui la quantità di materiale prodotto e l'assenza in loco di idonee aree private, renderanno logisticamente impossibile l'individuazione di spazi adeguati al posizionamento dei necessari contenitori in argomento. Tali alloggiamenti potranno essere individuati in prossimità o corrispondenza di quelli già posizionati ed al servizio della generalità dell'utenza o comunque riducendo qualsiasi ingombro a carico di altre utenze, per la raccolta di materiale umido e vetro, espressamente autorizzati e revocabili in qualsiasi momento, con atto motivato.

ALTRI OBBLIGHI E DIVIETI

E' fatto OBBLIGO in tutto il territorio comunale di provvedere alla raccolta differenziata ed al conferimento negli appositi contenitori dedicate dei seguenti rifiuti: FARMACI SCADUTI, PILE e BATTERIE, OLI VEGETALI USATI/ESAUSTI e ABITI USATI;

E' fatto OBBLIGO in tutto il territorio comunale di provvedere alla raccolta differenziata ed al conferimento presso il Centro di Raccolta Comunale (cd " l'isola ecologica") sito in Loc. Cavalieri dei rifiuti derivanti da sfalci vegetali di potature piante e arbusti. E' possibile conferire tali rifiuti accanto ai Cassonetti Marroni a condizione che la quantità sia modica (massimo un sacco);

E' fatto OBBLIGO in tutto il territorio comunale di provvedere al conferimento presso il Centro di Raccolta Comunale (cd " l'isola ecologica") sito in Loc. Cavalieri dei rifiuti derivanti beni durevoli , ingombranti e RAEE;

Qualora i contenitori di cui al comma precedente siano colmi, non è consentito collocare sacchi che ne impediscano la corretta chiusura, né depositare sacchi all'esterno dei contenitori stessi.

I contenitori destinati alla raccolta selezionata dei rifiuti non devono, in alcun modo, essere utilizzati per il conferimento di materiali diversi da quelli per i quali sono stati predisposti.

E' vietato depositare nei contenitori per la raccolta dei rifiuti domestici residui di lavorazioni artigianali o industriali nonché rifiuti urbani pericolosi o rifiuti tossico-nocivi, che devono essere smaltiti in conformità a quanto disposto dalla legge.

E' vietato depositare all'interno dei contenitori per la raccolta dei rifiuti solidi urbani inerti provenienti da lavori edili. Gli inerti devono essere, a cura di chi esegue i lavori, conferiti direttamente alle discariche autorizzate utilizzando idonei mezzi di trasporto che ne evitino la caduta e la dispersione.

I proprietari di aree scoperte, orti e fondi rustici, sia in centro abitato che in ambiente rurale, sono responsabili della rimozione e dello smaltimento dei materie e materiali assimilati a rifiuti a sottoprodotti che si trovano entro le loro proprietà anche se abbandonati, contro la propria volontà, ad opera di ignoti.

Fatte salve le conseguenze penali , i trasgressori saranno puniti con l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art.7-bis del Testo Unico Enti Locali n. 267/2000 nelle seguenti misure

- a) € 150,00 nei casi di

1. conferimento irregolare o abbandono residui di lavorazioni artigianali o industriali nonché rifiuti urbani pericolosi o rifiuti tossico-nocivi, rifiuti edilizi o inerti;
 2. conferimento irregolare o abbandono di rifiuti ingombranti, beni durevoli, pneumatici, RAEE
- b) € 100,00 nei casi di
1. conferimento non differenziato di rifiuti urbani
 2. miscelazione di rifiuti
- c) € 50,00 in tutti gli altri casi di violazione del presente articolo

Le sanzioni sopra stabilite:

- Si applicano in MISURA FISSA;
- L'importo di cui al punto c) del comma precedente è maggiorato del 50% nel caso di conferimento di più sacchetti
- L'importo di cui ai punti a) e b) del comma precedente è maggiorato del 100% nel caso di conferimento di quantità superiori ad un sacco ovvero ad un bene.

Alla sanzione pecuniaria segue sempre al misura accessoria dell'ordine di rimozione e ripristino lo stato dei luoghi al fine di conformarsi alla disciplina stabilita.

Alla applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria consegue, l'ordine di cessare immediatamente l'attività vietata, ovvero di ripristinare lo stato dei luoghi ex-ante, ovvero che dispone in merito alle esigenze pubbliche da soddisfare nella circostanza. Qualora i destinatari dell'ordine non provvedano in merito ottemperando a quanto intimato, fatte salve eventuali conseguenze penali, gli stessi sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 300.00 ad € 500.00 (pagamento consentito in misura fissa entro 60 gg per un importo € 300,00) .-

3.

Le norme contenute dell'Ordinanza Sindacale n. 95/2010 , si applicano in quanto compatibili con l'art. 10 del REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA URBANA, RURALE E ZOOFILE , come riformulato;

4.

Introdurre dopo l'articolo 20 del REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA URBANA, RURALE E ZOOFILE i seguenti articoli:

Articolo 20-bis

Ai sensi del comma 1, dell'art. 16 della L.R. n.28/2001, e del comma 1 lettera h) della Legge n. 447/1995, sono stabiliti i criteri per il rilascio dei titoli permissivi per lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e per spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile, qualora comportino l'impiego di sorgenti sonore o effettuino operazioni rumorose, in deroga ai limiti fissati dalla classificazione acustica del territorio.

Articolo 20-ter

Si intende per:

1 -*attività rumorosa*: l'attività che produce l'introduzione di rumore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno tale da provocare fastidio o disturbo al riposo ed alle attività umane, pericolo per la salute umana, deterioramento degli ecosistemi, dei beni materiali, dei monumenti, dell'ambiente abitativo, dell'ambiente esterno o tale da interferire con le legittime fruizioni degli stessi.

2 -*attività rumorosa temporanea*: qualsiasi attività rumorosa che si esaurisce in un arco di tempo limitato e/o che si svolge in modo non permanente nello stesso sito. Sono considerate

attività rumorose temporanee le serate musicali, i comizi, le manifestazioni di partito e sindacali, le manifestazioni di beneficenza, religiose e sportive, i circhi, i luna-park, gli spettacoli pirotecnici, le sagre, le feste patronali, i concerti, le feste popolari e tutte le altre occasioni assimilabili che necessitano dell'utilizzo di impianti elettroacustici di diffusione o amplificazione a carattere temporaneo.

3 – *cantieri itineranti*: cantieri stradali finalizzati alla manutenzione delle sedi stradali, compresi i cantieri a servizio delle reti e condotti stradali

Articolo 20-quater

Per le attività rumorose svolte all'aperto o sotto tensostrutture, di cui all'art 16 comma 1 della L. R. n. 28/2001, debbono essere adottate da parte dei responsabili gli adeguati provvedimenti per ridurre al minimo le emissioni rumorose. La dislocazione, l'orientamento e la manutenzione degli impianti, delle apparecchiature fonte di rumore, degli attrezzi e delle macchine debbono garantire la massima riduzione del disturbo.

Tutte le attività rumorose temporanee debbono essere autorizzate se producono emissioni sonore superiori ai valori limiti imposti dalla classificazione acustica.

Nel caso in cui il titolare dell'attività rumorosa temporanea non faccia domanda di autorizzazione, tale attività, sotto il profilo dell'inquinamento acustico, dovrà rispettare i limiti di immissione, emissione e differenziali fissati per la zona in cui è ubicata l'attività stessa.

Articolo 20-quinquies

I soggetti interessati all'ottenimento di autorizzazioni per lo svolgimento di attività rumorosa temporanea in deroga ai limiti, debbono presentare istanza firmata dal titolare ovvero legale rappresentante o dal responsabile, producendo la seguente documentazione:

- a) dati anagrafici del titolare ovvero legale rappresentante o responsabile dell'attività;
- b) breve descrizione del tipo di attività;
- c) periodo di tempo durante il quale viene esplicata l'attività con articolazione delle varie fasi;
- d) situazione di clima acustico precedente all'inizio di attività;
- e) limiti da rispettare eventualmente richiesti in deroga con adeguata motivazione;
- f) descrizione degli eventuali accorgimenti tecnici messi in atto per limitare il disturbo;
- g) pianta dettagliata (preferibilmente in scala 1:1000) dalla quale risultino gli edifici di civile abitazione interessati al disturbo acustico.

A seconda del tipo di attività e della zona in cui tali attività vengono svolte, come indicato agli articoli seguenti, i dati espressi alle lettere d), e) f) e g) dovranno essere redatti e firmati da un tecnico competente in acustica come definito all'art 2 comma 6 della Legge n. 447/1995.

Nell'autorizzazione il Comune provvederà ad indicare tutte le prescrizioni tecniche relative ad orari, limiti di immissione, cautele per l'immissione di rumori, realizzazione di eventuali interventi di bonifica, tenuto conto anche dell'ubicazione dell'attività temporanea.

Copia dell'autorizzazione e della eventuale relazione tecnica allegata devono essere tenute a disposizione del personale addetto ai controlli, nel luogo dove viene esercitata l'attività.

Articolo 20-sexies

All'interno dei cantieri edili, stradali ed assimilabili, le macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto, dovranno operare in conformità alle direttive Comunitarie, nazionali in vigore alla data di approvazione del presente regolamento, inerenti le emissioni acustiche ed ambientali.

L'attività temporanea dei cantieri edili, stradali ed altri assimilabili, viene svolta normalmente in tutti i giorni feriali con il seguente orario: dalle ore 07.00 alle ore 20.00, prevedendo una fascia di riposo e silenzio di almeno 1 ora tra le ore 12.00 e le ore 14.00.-

Durante il periodo di attività del cantiere non dovrà mai essere superato il valore limite LAeq = 70 dB(A), con tempo di misura (TM) > 15 minuti, rilevato in facciata all'edificio con ambienti abitativi più esposto al rumore proveniente dal cantiere stesso.

Qualora durante il corso delle normali lavorazioni sia necessario utilizzare macchinari particolarmente rumorosi come seghe circolari, martelli pneumatici, macchine ad aria compressa, betoniere, ecc., le stesse dovranno essere svolte esclusivamente dalle ore **08.30 alle ore 12.30 e dalle ore 15.00 alle ore 18.00**, prevedendo interruzioni di almeno 30 minuti ogni 2 ore.

Durante lo svolgimento di dette particolari lavorazioni non potrà mai essere superato il valore limite $L_{Aeq} = 80 \text{ dB(A)}$, con tempo di misura (T_M) > 15 minuti, rilevato in facciata all'edificio con ambienti abitativi più esposto al rumore proveniente dal cantiere stesso.

Qualora sia necessario, per il ripristino urgente dell'erogazione dei servizi di pubblica utilità (linee telefoniche ed elettriche, condotte fognarie, acqua, gas ecc.) ovvero in situazione di pericolo per l'incolumità della popolazione, installare un cantiere temporaneo, gli orari e gli adempimenti amministrativi, previsti dalla presente direttiva, saranno derogati.

Nel caso di cantieri installati in zone destinate ad attività sanitaria di ricovero e cura, quando possibile, verranno prescritte ulteriori restrizioni, sia relativamente ai livelli di rumore permessi, sia agli orari dell'attività del cantiere.

Qualora il responsabile della ditta, valutato il tipo e l'entità dei lavori, ritenga di **essere in grado di rispettare** il limite di rumore e l'orario indicato nel presente articolo, deve allegare apposita dichiarazione, al momento della presentazione dell'inizio lavori per il permesso a costruire oppure contestualmente, alla

presentazione della documentazione per il titolo permissivo.

Qualora il responsabile della ditta che, a causa di motivi eccezionali e documentabili, **non sia in grado di garantire il rispetto** dei limiti di rumore e/o di orario indicati dal presente articolo, può richiedere una deroga specifica.

La domanda di deroga, deve essere inoltrata al SUAP del Comune 30 giorni prima dell'inizio dei lavori per il permesso a costruire oppure contestualmente, alla presentazione della SCIA., corredata dalla documentazione tecnica firmata da un tecnico competente in acustica ambientale, come indicato nell'Articolo 20-quinquies

L'autorizzazione in deroga deve essere rilasciata, entro 30 giorni dalla richiesta, fatto salvo gli effetti del Silenzio-Assenso in caso di inerzia.-

Articolo 20-septies (*Manifestazioni a carattere temporaneo*)

Le manifestazioni ubicate nelle aree **INDIVIDUATE COME CENTRO ABITATO e nella fascia esterna ad esse di mt. 500**, indicate dal Comune ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. a) della L. 447/95 e dell'art 2 comma 1 della L.R. n. 28/2001, devono, nel periodo della loro attività, rispettare i limiti orari ed i valori limite di immissione così indicati

Numero massimo dei giorni concessi _____ gg. 6 (SEI)

Limite in facciata $L_{Aeq} \text{ dB(A)}$ _____ 65

Limite orario feriali e festivi _____ fino alle 02.00.

Nelle altre aree, diverse da quelle di cui ai commi precedenti, sono consentite le manifestazioni che nel periodo della loro attività rispettano i limiti orari e quelli di immissione così indicati

Numero massimo dei giorni concessi _____ gg. 6 (SEI)

Limite in facciata $L_{Aeq} \text{ dB(A)}$ _____ 75

Limite orario feriali e festivi _____ fino alle 02.00.

Tali limiti verranno valutati con tempo di misura (T_M) > 15 minuti, rilevato in facciata all'edificio con ambienti abitativi più esposto al rumore proveniente dall'area della manifestazione.

Al di fuori degli orari indicati devono comunque essere rispettati i limiti di cui al DPCM 14/11/97.

Le manifestazioni rumorose a carattere temporaneo, durante l'attività debbono rispettare, all'interno dell'area in cui si svolgono, anche i limiti di esposizione fissati dalla normativa vigente per il pubblico presente, da misurarsi in prossimità della posizione occupabile dal pubblico stesso, maggiormente esposta al rumore.

Il responsabile della manifestazione a carattere temporaneo **nelle aree indicate dal Comune** ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. a) della L. 447/95 e dell'art 2 comma 1 della L.R. n. 28/2001 che, valutato il tipo e l'entità della manifestazione, **ritiene**

- **di essere in grado di rispettare** sia i limiti di rumore che quelli di orario indicati nei commi precedenti deve inoltrare apposita dichiarazione in sede rilascio di autorizzazione.
- **di non essere in grado** di rispettare i limiti di rumore della classificazione acustica, indicati nei commi precedenti, deve inoltrare al Comune apposita domanda in deroga specifica, almeno 15 (QUINDICI) gg prima dell'inizio dell'attività, allegando una relazione redatta da un tecnico competente in acustica con la documentazione prevista all'art. 20-quinquies. Se entro tale termine dalla presentazione non sono richieste integrazioni o espresso motivato diniego, l'autorizzazione si considera tacitamente concessa.

Le manifestazioni temporanee previste nelle aree prossime a quelle destinate ad attività sanitaria di ricovero e cura possono essere autorizzate in maniera espressa dal comune solo in casi eccezionali.

Articolo 20 - octies

Per l'uso temporaneo di tali attrezzature non viene richiesta alcuna autorizzazione, ma vengono fissati criteri generali ai quali occorre attenersi.

1 – *Attrezzature da giardino*: nei centri abitati, l'uso di attrezzature da giardino particolarmente rumorose, come seghe a motore, decespugliatori, tosaerba ed altre simili, viene consentito nei giorni feriali dalle ore 08.30 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 21.00 e nei giorni festivi e prefestivi dalle ore 09.00 alle ore 13.00 e dalle ore 16.00 alle ore 20.00. Le attrezzature debbono essere conformi, relativamente alle potenze sonore, alle direttive comunitarie e devono essere tali da contenere l'inquinamento acustico nelle aree adiacenti ai più bassi livelli consentiti dalla tecnica corrente.

2 – *Pubblicità fonica*: la pubblicità fonica all'interno dei centri abitati è consentita esclusivamente in forma itinerante nei giorni feriali dalle ore 09.00 alle 13.00 e dalle ore 16.00 alle 20.00. La pubblicità fonica, esclusa quella elettorale, non è ammessa nelle zone I e II individuate nel piano di zonizzazione acustica comunale.

Articolo 20 – nonies

Art 10 Sanzioni

Le violazioni alle prescrizioni impartite dalla Pubblica Amministrazione in applicazione alla presente disciplina sono punite con le sanzioni previste dall'art 23 della L. R. Regione Marche del 14.11.2001 n. 28.

In caso di due accertamenti di violazione in materia di orario nell'anno solare si procederà all'applicazione della sanzione accessoria della sospensione dell'attività di intrattenimento per 30 giorni.

5.

Introdurre nell'articolo 35 del REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA URBANA, RURALE E ZOOFILE, dopo il primo comma, il seguente comma:

“Nei pubblici esercizi, autorizzati alla somministrazione di alimenti e bevande, è consentita la cessione per vendita dei beni alimentari attinenti o similari all'attività principale.”

6.

modificare il REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA URBANA, RURALE E ZOOFILIA , ed in particolare, abrogando e sostituendo l'art.24 ed introducendo l'art. 24/bis, nel mod seguente:

Articolo 24

DISCIPLINA SANITARIA DELLA ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Manifatture, laboratori d'analisi, gabinetti medici, opifici, laboratori artigianali, officine , fabbriche, allevamenti e simili siti produttivi , che producono vapori, gas, polveri, rifiuti speciali, o altre esalazioni potenzialmente insalubri o maleodoranti tali da arrecare disturbo alle private occupazioni e residenze civili, per intraprendere la specifica attività, debbono munirsi di autorizzazione sanitaria rilasciata dall'Autorità comunale previa valutazione tecnica della competente Azienda Sanitaria Locale, ovvero dei titoli permessivi previsti dalle normative vigenti.-

L'autorizzazione sanitaria deve contenere le prescrizioni per l'esercizio. I locali sede di siffatte attività debbono essere munite della specifica destinazione d'uso in conformità degli strumenti urbanistici vigenti.

Fatte salve le responsabilità penali, chiunque viola le disposizioni del presente articolo è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 75,00 ad € 450,00.-

Alla applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria consegue, l'ordine di cessare immediatamente l'attività vietata, ovvero di ripristinare lo stato dei luoghi ex-ante, ovvero che dispone in merito alle esigenze pubbliche da soddisfare nella circostanza. Qualora i destinatari dell'ordine non provvedano in merito ottemperando a quanto intimato, fatte salve eventuali conseguenze penali, gli stessi sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 300.00 ad € 500.00 (pagamento consentito in misura fissa entro 60 gg per un importo € 300,00) .-

INSERIRE ART.24/BIS

ATTIVITA' DI ALLEVAMENTO_ IMISSIONI ODORI_ LIMITAZIONI E PRESCRIZIONI

Le attività produttive di allevamento, munite dell'autorizzazione sanitaria, ovvero altro titolo permessivo di legge, devono dotarsi di tecniche idonee ai fini dell'abbattimento delle emissioni di odori che arrecano disturbo alle private occupazioni e residenze civili.

Per l'adozione di tali tecniche, gli allevamenti di cui al comma 1, devono dotarsi di un documento contenente le misure, azioni e soluzioni adottate all'interno del sito produttivo al chiuso. Il predetto documento potrà essere concertato con l'associazione di settore territoriale e di appartenenza dell'imprenditore agricolo e dovrà essere depositato presso il SUAP del comune entro la data di inizio attività.

In caso di inadempimento, anche parziale, a quanto stabilito, l'autorità comunale, dovrà attivarsi attraverso il potere sostitutivo.

Fatte salve le responsabilità penali, chiunque viola le disposizioni del presente articolo è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 75,00 ad € 450,00.-

Alla applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria consegua, l'ordine di cessare immediatamente l'attività vietata, ovvero di ripristinare lo stato dei luoghi ex-ante, ovvero che dispone in merito alle esigenze pubbliche da soddisfare nella circostanza. Qualora i destinatari dell'ordine non provvedano in merito ottemperando a quanto intimato, fatte salve eventuali conseguenze penali, gli stessi sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 300.00 ad € 500.00 (pagamento consentito in misura fissa entro 60 gg per un importo € 300,00) .-

NORME TRANSITORIE.

Gli allevamento già esistenti, hanno 60 (sessanta) giorni di tempo per adeguarsi a quanto stabilito negli artt. 24 e 24/bis, a decorrere della entrata in vigore delle norme introdotte con la presente deliberazione

.....0000000000.....

*** * PARERI * ***

Preso atto dei seguenti pareri espressi sulla proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49 del TUEL, di cui al D.Lgs. n. 267/2000:

Si esprime sulla presente proposta parere favorevole, ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147bis comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, attestante la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa.

Il Responsabile del Settore
POLIZIA LOCALE ed AMMINISTRATIVA
f.to Dott. Giuseppe Corfeo

Matelica, lì 15/01/2019

Si esprime sulla presente proposta parere favorevole, ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147bis comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, in ordine alla regolarità contabile con:

[] attestazione di copertura finanziaria;

[X] in quanto il presente provvedimento produce "effetti diretti ed indiretti" sulla situazione economico-finanziaria o patrimoniale dell'Ente.

Il Responsabile del Settore Servizi Finanziari
f.to Dott.ssa Antonella Pelucchini

Matelica, lì 21/02/2019

IL PROPONENTE

Il Responsabile del Settore
POLIZIA LOCALE ed AMMINISTRATIVA
f.to Dott. Giuseppe Corfeo

Matelica, lì 15/01/2019

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta che precede;

Preso atto dei seguenti interventi:

INTERVIENE IL SINDACO

La proposta numero 8 di posticipare la votazione a un altro Consiglio Comunale per le questioni che vi dicevo prima e cioè visto che studiando bene questo cambiamento, che poi vi ricorderete è stato discusso anche molto in Consiglio Comunale, ci sono dei cambiamenti rilevanti che riguardano l'ambiente e perciò vogliamo prima prendere un parere dell'Arpam e poi discuterne in Commissione Ambiente del Comune, in modo tale da poter avere una discussione poi più serena e più tranquilla dal punto di vista ambientale proprio all'interno del Consiglio Comunale, quindi insomma chiediamo il posticipo del punto.

INTERVIENE IL CONSIGLIERE CASONI

Allora questo è il punto che fa seguito ad una sofferta mozione che avevo proposto io su una questione ambientale, delicata insomma che avrebbe ridato secondo me una certa parvenza di regolamentazione ad una serie di secondo me eccessi olfattivi, usiamo linguaggi adatti all'ambiente nel quale operiamo, e quindi sono uscito dal Consiglio Comunale speranzoso quella sera, perché al di là di un emendamento, diciamo così, buttato là tanto per non accogliere in pieno la proposta mia, però io ho accettato, la politica è l'arte della mediazione, quindi siccome la pratica da tanti anni ormai e per fortuna perché è anche una scuola di vita che mi ritorna utile in tanti momenti della vita, non ultimo quello della professione quotidiana, io ho accettato, siamo riusciti a mediare e quindi il testo prese una certa forma, accettabilissima perché non toglieva nulla rispetto all'impianto importante che rivestiva quella mozione. Tra l'altro c'è stato anche uno scontro, si fa in Consiglio Comunale, col collega Mori, ma penso che sia legittimo avere opinioni divergenti, ci siamo confrontati e poi uscendo da qui rispetto assoluto tra tutti. Però la mutazione dava una speranza, tant'è che nei giorni successivi mi sono preoccupato di come Consigliere Comunale di stimolare l'istituzione Comune di Matelica la velocizzazione del corpo di questo tipo di modifica regolamentare che sarebbe stata da portare in Consiglio Comunale. Quindi ho sollecitato e ho anche avuto modo di collaborare, per questo lo ringrazio, con il dottor Corfeo, che era qua presente non so se è andato via. Mi sono assentato insomma dal mio lavoro quotidiano, sono stato con lui, abbiamo ragionato su un tetto, poi chiaramente sapevamo che sarebbe passato per il vaglio del Consiglio Comunale però non è che stavo con un oggetto qualsiasi, stavo con il responsabile della Polizia Municipale, quindi la persona che aveva come funzionario il compito di tradurre l'indirizzo del Consiglio Comunale della mozione come proposta nel regolamento. Ieri ho avuto modo di parlare anche con te, Presidente, di questa possibilità di rinvio, sinceramente per essere chiari non è che mi hai spiegato il motivo di questo rinvio. Quindi io il motivo di questo rinvio che lo ascolto adesso le parole del responsabile dell'Amministrazione cioè il Sindaco, dico dopo tutto questo tempo, dopo che sono stato a parlare con Corfeo, dopo i solleciti, dopo le email, dopo tutti questi giorni, siamo oggi qua a un mese e 25 giorni scarsi dalla fine di questa consiliatura e ci proponiamo di convocare una Commissione Ambiente e di rimandare una discussione che

avrebbe dato un'impronta positiva al rapporto economia, produzione turismo e vita quotidiana della città di Matelica e mandiamo la palla in tribuna così magari da allungare il discorso. Prima sono rimasto un po' stupito del rinvio, sono rimasto stupito anche della proposta di rinvio per fortuna di un punto che poi abbiamo votato su questo regolamento che ho aperto e adesso il terzo momento di stupore. Io penso che una struttura comunale robusta come quella di Matelica che non è che ha tre, quattro dipendenti, è una struttura robusta che affronta problemi anche importanti, penso che l'Amministrazione Comunale avrebbe dovuto preoccuparsi di votare questo punto a completamento di un percorso già avviato in questa consiliatura. Sinceramente non capisco, non posso capire, non è logico. Io direi invece che questo punto debba essere discusso subito e votato perché dobbiamo lasciare l'immagine di un Consiglio Comunale che ha funzionato, riguarda tutti maggioranza e minoranza, è un punto che riguarda tutti, cioè dobbiamo completare un percorso, perché c'è il rischio che se riuscissimo a completare la consiliatura, poi dovremmo riunirci per il bilancio, le discussioni andranno assorbite, le nostre concentrazioni, su altri argomenti importanti come quelli del bilancio, ma questo è un argomento che va a completamento, sennò i cittadini sappiano questo va detto in maniera molto elegante che si tratta di una presa in giro. Abbiamo accontentato magari il Consigliere proponente Casoni votando una mozione, rimane lì appesa come un grappolo d'uva ed ecco qua che non vogliamo il regolamento che comporterebbe invece un funzionamento di quella regola e questa è la malapolitica, questa è la cattiva amministrazione, questo è il prendere in giro i cittadini. Caro Sparvoli, prima ne parlavi, vedi io sono molto onesto intellettualmente, questo è portare in giro i cittadini, non a me, io chiaramente magari la rilancio questa cosa, però che la gente che ci ascolta da casa che è presente o quelli che leggeranno questo rinvio se passerà sappiano che questa è una presa in giro, a me dispiace. Quindi chi mi chiede sempre e chiudo qua il perché di queste emissioni, la sera non si riesce a stare dentro casa, non riesco andare a cena perché sento cattivi odori, non posso invitare nessuno perché mi vergogno, nessuno lo domandi più a me, vada dal Sindaco di Matelica attuale e gli chieda perché non hai votato oggi 2 marzo 2019 quel punto che era già pronto in buona sostanza da due mesi, due mesi e mezzo a questa parte.

INTERVIENE IL CONSIGLIERE MONTEMEZZO

Questa è l'ennesima dimostrazione della approssimazione con cui vengono fatte le cose, perché si scopre oggi che mancava il parere dell'Arpam, a parte che in teoria dovevamo votare solo l'emendamento di Casoni e poi invece sono state aggiunte altre 3-4 modifiche mi sembra al regolamento. Un'altra cosa, noi ci eravamo astenuti sulla cosa di Casoni, se verrà rinviato non lo so, ma una cosa che comunque se verrà rinviato voglio far notare è che quando si porta un regolamento in Consiglio bisognerebbe mettere qual è il vecchio testo E qual è il nuovo testo, perché ogni volta uno si deve rileggere tutto e magari può darsi non va a

condividere più una cosa che era passata qualche anno fa, quindi sulla delibera c'è la cronistoria dei Consigli Comunali, invece io vorrei, la cronistoria non mi importa, che ci sia questo è il regolamento, queste le modifiche che andiamo a fare, questo è quello che faremo dopo.

INTERVIENE IL PRESIDENTE

Andiamo avanti per la votazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

- con il seguente risultato della votazione.

Entra il Consigliere Ruggeri

Presenti: 14

VOTAZIONE

FAVOREVOLI: 11

CONTRARI: 3 (Montemezzo, Sparvoli, Casoni)

ASTENUTI: 0

DELIBERA

di rinviare la proposta di deliberazione come sopra riportata, parte integrante e sostanziale del presente deliberato unitamente alle premesse.

Si vota l'immediata esecutività dell'atto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Presenti 14 Consiglieri

Voti

Favorevoli: 11

DELIBERA

l'immediata esecutività dell'atto - ai sensi dell'art. 134 c.4 del D.Lgs. n. 267/2000 rendere il presente atto IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE.

.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il SEGRETARIO COMUNALE
f.to DR. VALENTINI ALESSANDRO

Il Presidente
f.to MEDICI MARIA LAURA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITA`

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti d'ufficio;
Visto lo Statuto Comunale,

ATTESTA

che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi all'Albo Pretorio on line di questo Comune ed è stata compresa nell'elenco n. 677.

Il Sottoscritto visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal 08-04-2019 al 23-04-2019 e dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'articolo 134 c. 4 del D.Lgs 267/00 e s.m.i.

Matelica, li 24-04-19

**IL SEGRETARIO COMUNALE
DR. VALENTINI ALESSANDRO**